II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 febbraio 1980

concernente la creazione di un comitato consultivo ad hoc per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati

(80/237/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il progetto di decisione presentato dalla Commissione,

considerando che la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione sugli « Elementi di una strategia comunitaria per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati »,

DECIDE :

Articolo unico

È costituito un comitato consultivo ad hoc per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati il cui mandato è indicato in allegato.

Questo comitato sarà composto da esperti appartenenti a organismi pubblici e a imprese interessate ai vari aspetti del ritrattamento menzionati nella comunicazione della Commissione, designati in ragione di tre esperti da ciascun governo degli Stati membri nonché da tre rappresentanti della Commissione. Il comitato eleggerà il suo presidente. I compiti di segreteria saranno svolti dal segretariato generale del Consiglio. Il comitato potrà, di comune accordo, ricorrere a titolo consultivo ad esperti di Stati non membri e di imprese di Stati non membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA

ALLEGATO

Mandato del comitato consultivo ad hoc per il ritrattamento dei combustibili nucleari irraggiati

A. Il comitato ha il compito :

1) di analizzare la situazione del ritrattamento nella Comunità per quanto riguarda l'evoluzione del fabbisogno e delle capacità disponibili e di farne una esauriente valutazione ; in tale analisi saranno tenuti nel debito conto i lavori già svolti ;

2) di raccogliere le informazioni sulle capacità temporanee di deposito, necessarie in attesa di un ritrattamento a medio termine degli elementi di combustibili, e di enumerare i problemi sollevati da tale prospettiva ;

3) di esaminare l'opportunità e i mezzi atti a promuovere lo sviluppo delle capacità industriali necessarie nella Comunità e di facilitare il coordinamento delle iniziative tra le parti interessate, tenendo debito conto dei dispositivi giuridici ed industriali già applicati ;

4) di esaminare, per quanto riguarda le capacità industriali di ritrattamento, l'opportunità e la possibilità di utilizzare tutte le disposizioni pertinenti del trattato Euratom, in particolare per facilitare la convergenza degli interessi dei promotori e degli utilizzatori.

B. Al più tardi entro un anno dalla data della sua costituzione e tenendo conto, fra l'altro, dei risultati dell'INFCE così come saranno stati valutati dagli Stati membri, il comitato trasmetterà alla Commissione una relazione che quest'ultima invierà al Consiglio unendole, se del caso, adeguate proposte.